



Avv. Elisabetta SMANIOTTO

LA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI – S.T.P.

Milano, 10 marzo 2017

In collaborazione con  **agorà**

QUADRO NORMATIVO

Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) in vigore dal 1[^] gennaio 2012
ARTICOLO 10 (3-12 comma)

Articolo 10, comma terzo

«3. E' consentita la **costituzione di società per l'esercizio di attività professionali** regolamentate nel **sistema ordinistico** secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre».

Articolo 10, comma undicesimo

«11. **La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e' abrogata** »

Articolo 10, comma sesto

«9. **Restano salve le associazioni professionali**, nonche' i diversi modelli societari gia' vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge»

oooOooo

Decreto del Ministero della Giustizia, 8 febbraio 2013, n. 34
entrato in vigore il 21 aprile 2013

“Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013.

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Articolo 10, comma undicesimo

«11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e' abrogata »

ABROGA

definitivamente **lo storico divieto** di costituire società per l'esercizio di professioni protette,

«**E' vietato costituire, esercire o dirigere**, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, **società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare**, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, **prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria**» (art. 2, l. n. 1815/1939)

oooOooo

Ratio del divieto di costituire società per l'esercizio di professioni «protette»

(l. n. 1815/1939) era volto a:

*** garantire un **collegamento diretto** tra la figura del professionista (obbligatoriamente iscritto agli ordini professionali) e **l'esecuzione della prestazione**;

*** garantire la personalità della prestazione professionale.

**Legge 12 novembre 2011, n. 183 e regolamento
DM 8 febbraio 2013, n. 34**

DAL 21 APRILE 2013

DOPPIO BINARIO

VALE A DIRE CHE E' OGGI POSSIBILE COSTITUIRE:

«ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI»

**Fenomeni di aggregazioni di interessi in grado di porsi
come centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici e
di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, le quali
svolgono attività economica non commerciale.**

Cass., 26 luglio 2016, n. 15417; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3420; Cass., 15 luglio 2011, n. 15694; Cass., 11 giugno 2007, n. 13570; Cass., 13 aprile 2007, n. 8853

Studio professionale associato

Anche dopo l'emanazione della legge 183/2011 è possibile l'esercizio delle professioni ordinistiche nella forma della associazione professionale, la cui natura è peraltro controversa. I professionisti "protetti" non possono però associarsi in una associazione professionale con professionisti "non protetti".

A. Busani, *Massimario delle operazioni societarie*, Milano, 2016, 2485

«SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI»

Società

S.t.p. tra professionisti ordinistici e professionisti "non protetti"
È legittima la costituzione di una s.t.p. che abbia come soci professionisti di professioni "protette" e professionisti di professioni "non protette", a condizione che i professionisti "non protetti" intervengano come soci tecnici o soci di capitale e che i professionisti "protetti" abbiano la maggioranza di almeno i due terzi nelle decisioni dei soci.

A. Busani, *Massimario delle operazioni societarie*, Milano, 2016, 2514

**CARATTERISTICHE DELLE
«SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI» «S.T.P.»**

Le società professionali di cui all'art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, **non costituiscono un GENERE AUTONOMO con causa propria**, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

A ciò consegue che le stesse **sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto**, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto.

(COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE –

Q.A.2 - NATURA GIURIDICA DELLE S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)

Massime Notarili (Q. Società tra professionisti): si tratta di orientamenti cui si attengono i notai nell'esercizio della professione.

**«MODELLI SOCIETARI»
ARTICOLO 10, COMMA TERZO, LEGGE N. 183/2011**

«3. E' consentita **la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali** regolamentate nel sistema ordinistico secondo i **modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile**. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre».

oooOooo

Le STP possono essere costituite, indifferentemente, come:

- le società del libro V, titoli V del codice civile, le quali perseguono scopo di lucro:

SOCIETA' DI PERSONE

- *** società semplice (ex articolo 2251 e seguenti del Codice civile);
- *** società in nome collettivo (ex articolo 2291 e seguenti del Codice civile);
- *** società in accomandita semplice (ex articolo 2313 e seguenti del Codice civile);

SOCIETA' DI CAPITALI

- *** società per azioni (ex articolo 2325 e seguenti del Codice civile);
- *** società in accomandita per azioni (ex articolo 2452 e seguenti del Codice civile);
- *** società a responsabilità limitata (ex articolo 2462 e seguenti del Codice civile);

- le società del libro V, titolo VI, del Codice civile, che perseguono scopo mutualistico:


SOCIETA' COOPERATIVE

- *** società cooperative (ex articolo 2511 e seguenti del Codice civile)
(il numero dei soci non può essere inferiore a 3).

oooOooo

Pare sia possibile costituire una S.T.P. «UNIPERSONALE», nella forma della S.R.L. e S.P.A. ma ciò non è pacifico.

COMBINAZIONE



LA «SOCIETA' SEMPLICE» IN PARTICOLARE

Anche la «SOCIETA' SEMPLICE» adattare le clausole della «S.T.P.» siccome l'attività che essa svolge è coerente con la **natura economica e non commerciale dell'attività professionale** (è ormai superata l'idea secondo cui può esercitare solo attività agricola).

Ciò è confermato da:

*** **Tribunale Milano**, 3 giugno 1999, in *Riv. not.*, 1999, 1334, secondo cui una «società semplice avente ad oggetto l'esercizio di una attività professionale può essere iscritta nel registro delle imprese»;

*** **l'articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183**, che ha ammesso la possibilità di ricorrere alla «società semplice» per l'esercizio di attività professionali di tipo ordinistico, a seguito dell'emanazione del regolamento attuativo in materia di società, per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (DM 8 febbraio 2013, n. 34);

*** **Consiglio Nazionale del Notariato** (*), il quale ha affermato che, con «riguardo ai possibili tipi societari sotto i quali può esser svolta l'attività della STP, merita sottolineare **la scelta di ricompredervi anche la società semplice**, che per definizione è modello utilizzabile per le **attività economiche non riconducibili a quella "commerciale"**: scelta, questa, che oltre ad essere in linea con quelle ricostruzioni che tendevano se non a riqualificare almeno ad applicare le norme sulla società semplice in caso di lacune nel regolamento contrattuale degli antecedenti della STP, e cioè lo studio professionale associato e l'associazione tra professionisti – appare coerente con l'impossibilità di sussumere l'attività professionale nell'ambito dell'impresa, e segnatamente quella commerciale».

(*) Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 224-2014/I, *Società tra professionisti – Questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore*, approvato dall'Area Scientifica – Studi d'Impresa il 20 marzo 2014 Approvato dal CNN il 3 aprile 2014, in <http://www.notariato.it/sites/default/files/224-14-I.pdf>

<p>«DENOMINAZIONE»</p> <p>o</p> <p>«RAGIONE SOCIALE»</p> <p>Esempio</p> <ul style="list-style-type: none">-«S.N.C.» «S.T.P.»-«S.R.L.» «S.T.P.»	<p>La «denominazione» (ove si tratti di società di capitali) o la «ragione sociale» (ove si tratti di società di persone), deve contenere l'indicazione di «Società tra Professionisti» - «S.T.P.». (articolo 10, comma quinto, legge n. 183/2011).</p> <p>Non deve contenere necessariamente il nome dei soci professionisti ma si può trattare di nomi di fantasia, purchè decorosi (CNDCEC circ. 32/2013/IR par. 5).</p> <p>Non occorre esplicitare le professioni svolte, né se si tratta di società multidisciplinare.</p>
<p>RESPONSABILITA' dei SOCI</p>	<p>Dal momento che la «S.T.P.» non è una società con causa propria ma una possibile conformazione (per oggetto e per disciplina) di una delle società tipiche previste nel codice civile, non è possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità dei soci previsto dal modello societario prescelto, conformato a quello previsto dalla legge speciale sulle «S.T.P.»..</p> <p>Si pensi al socio di s.n.c. o al socio accomandatario di s.a.s..</p>
<p>AMMINISTRAZIONE</p>	<p>Gli amministratori della «S.T.P.» non debbono necessariamente essere né professionisti né soci professionisti.</p> <p>Si può trattare anche di amministratori «persone giuridiche». (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. Q.A.11, <i>Composizione soggettiva dell'organo amministrativo di S.T.P.</i>, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13).</p>

<p style="text-align: center;">SOCI «PROFESSIONISTI» E SOCI «NON PROFESSIONISTI»</p>	<p>Soci della «S.T.P.» possono essere (articolo 10, comma quarto, lett. b), l. n. 183/2011):</p> <p>a) soci «professionisti», iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni;</p> <p>b) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;</p> <p>c) i soggetti «non professionisti», ma soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento (cd. soci di capitale).</p>
<p style="text-align: center;">«SOCI PROFESSIONISTI» MAGGIORANZA DEI 2/3</p>	<p>Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (per teste, per quote di capitale, per quote di utile).</p> <p>Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. (articolo 10, comma quarto, lett. b), l. n. 183/2011)</p> <p>I «soci professionisti» devono avere i 2/3 dei voti ma essi possono:</p> <ul style="list-style-type: none">- essere di numero inferiore a 2/3;- avere una quota di partecipazione al capitale sociale inferiore ai 2/3 dell'intero capitale sociale. <p>Triveneto Q.A.19 – (MAGGIORANZA DEI SOCI PROFESSIONISTI NELLA S.T.P. – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15)</p>

«INCOMPATIBILITA'»	<p>La partecipazione ad una società é incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. (articolo 10, comma sesto, l. n. 183/2011)</p> <p>Ciò vale sia per i «soci professionisti», sia per quelli «non professionisti». L'«incompatibilità» opera anche nel caso di «società multidisciplinare».</p>
L'«ASSICURAZIONE» PER LA RESPONSABILITA'	<p>Lo statuto (o i patti sociali) della società deve prevedere l'obbligo della «S.T.P.» di stipulare una assicurazione per la responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività professionale, vale a dire per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.</p> <p>(articolo 10, comma quarto, lett. c-bis), l. n. 183/2011)</p>
CONFERIMENTI	<p>La disciplina dei conferimenti segue le regole dettate per il tipo societario scelto. È pertanto possibile conferire in società «denaro» ed «altri beni».</p> <p>Non è necessario (ma è possibile) che i soci «professionisti» conferiscano la loro opera professionale.</p> <p>Il conferimento d'opera (e quindi la figura del «socio d'opera») è ammesso nelle società di persone e nella società a responsabilità limitata, mentre nella società per azioni l'opera professionale può riguardare solo «prestazioni accessorie».</p>

**CONFERIMENTO
DELL'INCARICO****OBBLIGHI DI
INFORMAZIONE****ESECUZIONE
DELL'INCARICO**

(ARTT. 3, 4, 5, 6,
D.M. n. 34/2013)

Nel momento in cui viene conferito l'incarico (alla «S.T.P.», il cliente può **scegliere** il professionista che desidera si occupi del caso.

Nel momento del conferimento dell'incarico, la società è gravata da una serie di **obblighi informativi** a favore del cliente.

La «S.T.P.», al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire le informazioni:

a) sul **diritto del cliente** di chiedere che **l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;**

(Al fine di consentire la scelta, la «S.T.P.» deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento).

b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società **sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;**

c) sulla esistenza di situazioni di **conflitto d'interesse** tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

La **prova dell'adempimento degli obblighi di informazione** prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da **atto scritto**.

Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della **collaborazione di ausiliari e**, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi **di sostituti**.

I nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente.

E' fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio **dissenso, entro tre giorni** dalla comunicazione.

ISCRIZIONE DELLA «S.T.P.»	<p>La «STP» è soggetta a diverse formalità pubblicitarie, vale a dire che deve essere iscritta:</p> <ul style="list-style-type: none">- presso il Registro delle Imprese;e- presso l'Albo professionale. <p>A.Busani, MASSIMARIO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE, Milano, 2016, 2484 – «3. Pubblicità» «La s.t.p. si iscrive come inattiva al Registro delle Imprese; poi si iscrive all'albo professionale; e infine, una volta iniziata l'attività, si iscrive alla Sezione Speciale delle società professionali nel Registro delle Imprese».</p>
ISCRIZIONE PRESSO IL «REGISTRO DELLE IMPRESE»	<p>La società deve essere iscritta:</p> <p>a) nella “Sezione Ordinaria” (o in altra Sezione Speciale eventualmente richiesta dalle norme proprie del tipo prescelto): l'iscrizione è richiesta in virtù delle regole previste in relazione al modello prescelto e produce tutti gli effetti che gli sono propri, compreso l'effetto costitutivo della persona giuridica per le società di capitali;</p> <p>b) nella “Sezione Speciale” (articolo 16, comma secondo, d.lgs. n. 96/2001) del Registro delle Imprese (articolo 7, d.m. n. 34/2013): l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità dei soci (articolo 6, d.m. n. 34/2013).</p>
ISCRIZIONE PRESSO L'«ALBO PROFESSIONALE»	<p>La società deve essere iscritta presso la «sezione speciale» istituita presso l'Albo professionale o i registri tenuti dall'Ordine o dal Collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della «S.T.P.». (articolo 9, comma primo, d.m. n. 34/2013)</p>

RESPONSABILITA'

I «soci professionisti» soci sono tenuti **all'osservanza del Codice Deontologico del proprio Ordine.**

La «S.T.P.» è soggetta al **regime disciplinare dell'Ordine al quale è iscritta.**

Il socio professionista può opporre agli altri soci il **segreto** concernente le attività professionali a lui affidate.

Non è chiaro se sia il socio incaricato a rispondere per le prestazioni professionali eseguite, oppure, se essa ricada sulla società.

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, *Società tra professionisti – questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore*, in CNN Notizie del 14.4.2014.

<p>OGGETTO SOCIALE</p> <p>(articolo 10, comma quarto, lett. a), l. n. 183/2011)</p>	<p>4. Possono assumere la qualifica di «S.T.P.» le società il cui atto costitutivo preveda:</p> <p>a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci.</p>
<p>«S.T.P.» MULTIPROFessionALE</p>	<p>La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. (articolo 10, comma ottavo, l. n. 183/2011)</p> <p>L'oggetto sociale multiprofessionale è legittimo solo se la società abbia come soci esponenti di tutte le professioni menzionate nell'oggetto della società stessa.</p> <p>In caso di società multiprofessionale, non è necessario indicare quale, tra le attività professionali di una «S.T.P.» multiprofessionale, sia quella prevalente.</p> <p><small>A. Busani, MASSIMARIO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE, Milano, 2016, 2514 – «20. S.t.p. tra professionisti ordinistici e professionisti "non protetti"» «È legittima la costituzione di una s.t.p. che abbia come soci professionisti di professioni "protette" e professionisti di professioni "non protette", a condizione che i professionisti "non protetti" intervengano come soci tecnici o soci di capitale e che i professionisti "protetti" abbiano la maggioranza di almeno i due terzi nelle decisioni dei soci».</small></p>

OGGETTO SOCIALE DELLA «S.T.P.»

MASSIMARIO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE

A. Busani, Milano, 2016, P. 2501

Attività imprenditoriale

È illegittimo che l'oggetto sociale di una s.t.p. **includa un'attività imprenditoriale**, salvo che si tratti di **attività strumentale o complementare** rispetto all'esercizio della professione (quale ad esempio la fornitura di beni strumentali e di servizi accessori, che consentano o facilitino l'esercizio della professione)

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Nota prot. n. PO 158/2013*)

TRIVENETO

Q.A.12 - (ESCLUSIVITA' DELL'OGGETTO SOCIALE DELLE S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) L'oggetto sociale delle s.t.p. deve essere limitato **esclusivamente all'attività professionale** (o alle attività professionali in caso di s.t.p. costituita per l'esercizio di più attività professionali) in funzione all'esercizio della quale (o delle quali) sono costituite.

L'oggetto sociale **non può contenere l'espressa previsione di altre attività estranee** all'attività professionale per l'esercizio della quale la s.t.p. viene costituita, ovvero attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale.

Q.A.13 - (AMMISSIBILITA' DI ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'OGGETTO SOCIALE DELLE S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) Perfettamente compatibile con l'esclusività dell'oggetto sociale della s.t.p. è la possibilità per la stessa di compiere **attività strumentali all'esercizio della professione ordinistica prescelta** e, quindi, la possibilità per la società professionale di rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e di compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo, compresa la possibilità di assumere obbligazioni strumentali all'esercizio dell'attività professionale stessa. Comunque la previsione della legittimità di tali attività è ammissibile solo in quanto si tratti di attività collegate da un nesso di strumentalità funzionale con l'attività professionale ordinistica che costituisce l'oggetto esclusivo della s.t.p..

Q.A.14 - (NECESSARIA SUSSISTENZA IN SEDE DI COSTITUZIONE DI S.T.P. DI SOCI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI PREVISTE DALL'OGGETTO SOCIALE - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) Non si ritiene legittimo costituire una s.t.p. se non sia presente nella compagine sociale **almeno un socio professionista**, legalmente abilitato, **per ogni attività professionale dedotta nell'oggetto sociale**.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Nota Prot. n. 415099 del 23/12/2016 avente ad oggetto: attività odontoiatrica esercitata in forma di società - Problematiche interpretative Richiesta parere

in http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Parere_R.I._AB.726.pdf

(Nota riguardante gli odontoiatri ma contenente riflessioni estensibili a tutte le professioni «protette»).

Il MISE ha precisato che per poter svolgere la **professione in forma societaria**, i professionisti appartenenti a Ordini o Albi professionali **devono necessariamente ricorrere alla società tra professionisti** (Stp, legge 183/2011) e **non possono utilizzare un tipo societario «ordinario»**.

Norme «S.T.P.»



**Norme inerenti il tipo
societario
«ordinario»**

La nota del MISE è importante in quanto sottolinea che **solo la disciplina speciale dettata per la «S.T.P.»** (ex articolo 10, l. n. 183/2011) **rappresenta la «cornice normativa»** in grado di fornire **puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi:**

- l'interesse all'efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte;
- e
- l'interesse a tutelare l'affidamento del cliente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e "sensibilità" dall'altra che nella fattispecie si confrontano.

Parametri che, ovviamente, verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività protette nella forma di generiche società commerciali.

I TIPI SOCIETARI ORDINARI



possono essere utilizzati per costituire:

«SOCIETÀ DI MEZZI»

oppure

«SOCIETÀ IN CUI L'ASPETTO ORGANIZZATIVO E CAPITALISTICO RISULTI DEL TUTTO PREVALENTE RISPETTO ALLO SVOLGIMENTO (PUR PRESENTE) DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI "PROTETTE"»

per cui, **le società ordinarie** (non organizzate cioè nella forma della Stp) **possono essere utilizzate** non per il diretto svolgimento della professione protetta ma come:

a) società "di mezzi", preordinate ad apprestare le strumentazioni materiali (immobili, arredamenti, macchinari, personale, servizi accessori) per l'esercizio d'una attività professionale.

b) società preordinate a offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all'opera dei singoli professionisti che pur vi operano

BUSANI, SMANIOTTO, *Professioni, società solo con Stp*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 gennaio 2017, Norme e Tributi, 32

«Italia Oggi», in data 28 novembre 2016, ha pubblicato un articolo intitolato «Le Stp? Fenomeno di nicchia» dal quale risulta che dal 20 aprile 2013 (data a partire dalla quale potevano essere costituite del «S.T.P.») fino al 22 novembre 2016, sono state iscritte presso il Registro delle Imprese numero 1.246 «S.T.P.»

Dati forniti da INFOCAMERE (In <https://icpressroom.wordpress.com/2016/11/30/le-stp-fenomeno-di-nicchia/>)

La Natura delle Stp			
NATURA GIURIDICA	Novembre 2016	Febbraio 2016	Differenza
Srl	703	496	207
Società tra avvocati	163	153	10
Società in accomandita semplice	146	114	32
Società in nome collettivo	112	86	26
Società semplice	76	64	12
Cooperative	41	23	18
Altre nature giuridiche	5	3	2
TOTALE	1.246	939	307

Fonte: [InfoCamere-Unioncamere](#) su dati Registro Imprese

Società tra professionisti per capitale sociale			
<i>(valori in %)</i>			
CAPITALE SOCIALE	Novembre 2016	Febbraio 2016	Differenza
Inferiore a 10 mila	35,3%	36,7%	-1,4%
10 mila	39,6%	37,6%	2,1%
Da 10 mila a 50 mila	20,6%	21,7%	-1,1%
Oltre 50 mila	4,5%	4,0%	0,5%
TOTALE	100,0%	100,0%	0,0%

Fonte: [InfoCamere-Unioncamere](#) su dati Registro Imprese